

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio, – Componenti; Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE IOVINO PIETRO, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. REAL BOSCHESE, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara il calciatore Pietro Iovino responsabile della violazione disciplinare ascrittagli e infligge la sanzione della squalifica per anni 2 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 15.2.2008.

IL PRESIDENTE
Avv. Italo Pappa

Publicato in Roma il 23 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete